

Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli

Isola Tiberina – Roma



CODICE ETICO

Versione Aprile 2016 – rev. 3
ratificata dal CDA del 29 aprile 2016



SOMMARIO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
Leggi e Norme tecniche	3
Disposizioni interne di riferimento e fonti ulteriori	3
Terminologia	3
Abbreviazioni	3
CODICE ETICO OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRAPELLI	4
1. Scopo	4
2. Ambito di applicazione e destinatari	4
PRINCIPI ETICI E VALORIALI CARATTERIZZANTI L'OSPEDALE	6
3. Premessa: l'Ordine e l'Ospedale San Giovanni Calibita	6
4. Principi e valori caratterizzanti l'Opera dei Fatebenefratelli.....	6
4.1. La gestione carismatica	6
5. Principi etici sottostanti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.....	7
5.1. Principio di legalità.....	7
5.2. Principio di imparzialità	7
5.3. Principio trasparenza	7
5.4. Principio di buona fede, lealtà e onestà nell'esercizio delle attività	8
5.5. Principio di tutela della salute, dei diritti del malato, della dignità della persona	8
5.6. Principio di professionalità	8
5.7. Centralità delle risorse umane	8
CODICE COMPORTAMENTALE.....	9
6. Contenuto della normativa.....	9
7. Organismo gestore del Codice Etico	10
8. Norme comportamentali nell'attività aziendale.....	11
8.1. Norme di condotta generali	11
8.1.1. Principio di regolarità contabile.....	11
8.1.2. Principio di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	11
8.1.3. Principio della tutela della Privacy	13
8.1.4. Sistema dei controlli	13
8.2. Condotta degli Organi di Presidenza e Direzione e delle funzioni apicali	13
8.3. Condotta dell'Ospedale nei rapporti con i collaboratori.....	13
8.4. Condotta dell'Ospedale nei rapporti con la P.A. e con terzi.....	14
8.5. Condotta dell'Ospedale nei rapporti con i pazienti	15
8.6. Condotta in servizio dei Collaboratori.....	16
9. Formazione sul Codice Etico e sua divulgazione	18
10. Violazioni del Codice	18
11. Disposizioni transitorie e finali.....	19



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Leggi e Norme tecniche

Legge/norma	Descrizione
D. Lgs. 08/06/2001, n. 231	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
Allegato B DCA U00183/2013	Approvazione Schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le ASL e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del SSR - Allegato B – Schema di Codice Etico di Comportamento.
Codice Civile, art. 2014	Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Codice Civile, art. 2105	Obbligo di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Titolo XI del libro V del Codice Civile	Disposizioni penali in materia di società e consorzi
RD n. 267 16/03/1942	Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (GU n.81 del 6-4-1942)

Disposizioni interne di riferimento e fonti ulteriori

Disposizione	Descrizione	Note
Carta di Identità	Carta di identità dell'Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli	
Statuti Generali	Statuti Generali dell'Ordine dei Fatebenefratelli – anno 2009	
Manuale d'uso	"Manuale d'uso" della Carta di Identità dell'Ordine – Primi Passi nel cammino dell'Ospitalità – Roma 2012	

Terminologia

Termine	Descrizione	Note
Collaboratori	La dove espressamente indicato, sono i titolari di un rapporto di collaborazione con l'Ospedale. Per estensione, si intende per Collaboratori chiunque svolga attività per conto dell'Ospedale, indipendentemente dal tipo di rapporto, ivi compresi studenti, frequentanti e volontari.	
Destinatari	Si intende per destinatari delle disposizioni del Codice le figure elencate nel paragrafo "Campo di applicazione, destinatari del documento ed esclusioni" del presente documento	

Abbreviazioni

Abbreviazione	Descrizione	Note
OSGC/Ospedale	Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli	
Codice	Si intende il presente Codice Etico	
UO	Unità Operativa	



CODICE ETICO OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRAPELLI

1. Scopo

Con l'adozione del presente Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione e del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio disposti dal D. Lgs. 231/01 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, l'Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli raggiunge un duplice obiettivo:

- adeguarsi a un obbligo di legge imposto dallo Stato Italiano e recepito, a livello regionale, dalla normativa vigente in materia di accreditamento istituzionale;
- ribadire, calandoli in quello che in letteratura viene definita "realtà aziendale", i principi ispiratori e i valori fondanti dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei Fatebenefratelli, che sono alla base dell'attività delle Opere portate avanti dai religiosi e dai collaboratori laici.

Tali documenti, costituenti il cosiddetto "Modello 231" dell'Ospedale, non intendono trattare interamente le tematiche etiche o sostituire gli Statuti, le Costituzioni e la Carta di Identità emanati dall'Ordine, né sostituirsi a quanto definito nei diversi istituti legislativi vigenti (Statuto dei Lavoratori, Codice Civile, normativa, obblighi contrattuali, norme deontologiche di categoria).

Il Codice Etico dell'Ospedale coniuga, nei principi generali previsti per legge, gli elementi propri del Carisma dell'Ospitalità dei Fatebenefratelli.

L'applicazione e il rispetto dei principi enunciati rientra nei più generali obblighi di collaborazione, correttezza diligenza, fedeltà richiesti dalla prestazione dovuta, a cui tutti i collaboratori sono tenuti nell'esercizio delle proprie attività.

Il mancato rispetto di tali principi, costituisce evidenza o circostanza aggravante, punibile non solo ai sensi della normativa vigente, ma anche mediante l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio allegato al Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo.

2. Ambito di applicazione e destinatari

Sono soggetti all'applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico¹:

- a. tutti i dipendenti dell'Ospedale San Giovanni Calibita, compresi i Confratelli religiosi, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata;
- b. tutti i soggetti che, a diverso titolo, collaborano con l'Ospedale, ivi compresi tutti i professionisti chiamati a svolgere la loro attività per conto e a favore dell'Ospedale, gli studenti, i frequentatori, i volontari, il personale di servizi appaltati;

¹ Di seguito, "Destinatari".



I principi del Codice Etico ispirano i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso degli Organi di Direzione, in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione aziendale; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione, si ispirano ai medesimi principi e rappresentano il modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori.

Nello specifico, ogni dirigente o responsabile di UO o di Ufficio:

- promuove l'osservanza delle norme del Codice da parte dei Destinatari e la sua massima divulgazione presso tutti i collaboratori;
- opera affinché i Destinatari comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adotta misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- si adopera per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili comportamenti non conformi alla normativa vigente, al presente Codice o alle norme interne.

L'Ospedale San Giovanni Calibita, e in particolare i dirigenti, i Responsabili di Dipartimenti, Aree, Strutture Complesse, Semplici e Uffici, si impegnano a far sì che i principi di questo Codice siano portati a conoscenza, per quanto di competenza, non solo all'interno della struttura, ma anche presso pazienti, utenti, famigliari, fornitori, collaboratori, consulenti, partner ed altre controparti o portatori di interesse che intrattengono rapporti con l'Ospedale, in modo che tutti mantengano comportamenti non in contrasto con i principi e gli obiettivi previsti dal Codice stesso.

Inoltre, l'Ospedale:

- adotta adeguate procedure per la segnalazione, la valutazione e il trattamento di eventuali accertate violazioni del Codice Etico;
- garantisce che coloro i quali segnalino le violazioni del Codice Etico non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- verifica periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice Etico.

Il Codice è consultabile nell'intranet e nel sito internet <http://www.fatebenefratelli-isolatiberina.it>, da cui è liberamente scaricabile.



PRINCIPI ETICI E VALORIALI CARATTERIZZANTI L'OSPEDALE

3. Premessa: l'Ordine e l'Ospedale San Giovanni Calibita

L'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, detto dei Fatebenefratelli è una famiglia religiosa, che vive e manifesta, all'interno della Chiesa, il carisma dell'Ospitalità secondo lo stile del Fondatore, San Giovanni di Dio. Diffuso con le proprie opere in tutto il mondo, l'Ordine realizza il suo carisma per finalità evangeliche e di testimonianza dell'amore misericordioso del Padre verso tutte le sue creature, specialmente quelle povere e ammalate.

L'Ordine Ospedaliero, le sue Province, le Comunità e le Opere sono riconosciuti dal Codice di Diritto Canonico come persone giuridiche pubbliche, per la realizzazione del ministero di prendersi cura dei sofferenti e dei bisognosi.

L'Ospedale San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina è la Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, che detiene la titolarità dell'Ospedale e, dal 1971 è un Ospedale Classificato ai sensi dell'art. 1 della Legge 132/68 come Ospedale Generale di Zona. Come tale, gestisce, in forma integrata con il SSR, attività di ricovero in regime di acuzie e attività ambulatoriali coerentemente con le norme nazionali, regionali e gli indirizzi della Regione Lazio.

L'Ospedale è consapevole dell'importanza e del significato sociale, per la collettività, del servizio erogato. Pertanto, il servizio affidato in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale è attuato nel rispetto di quanto definito con le istituzioni competenti in materia, al precipuo fine di consentire agli utenti del servizio il pieno e continuativo esercizio del proprio diritto alla libera e sicura scelta delle prestazioni sanitarie.

4. Principi e valori caratterizzanti l'Opera dei Fatebenefratelli

4.1. La gestione carismatica

Elemento caratterizzante l'attività dell'Ordine dei Fatebenefratelli e dei collaboratori appartenenti alla Famiglia Ospedaliera è la gestione carismatica. Nella terminologia cristiana, si intende per Carisma il dono, conferito da Dio, concesso a una persona per consentirle di diffondere il Verbo e per fare del bene a vantaggio della comunità. In senso religioso, carisma è ogni forma di presenza dello Spirito che arricchisce il credente e lo abilita a realizzare un servizio, una missione in favore degli altri.

Per i Fatebenefratelli, questa speciale attitudine al servizio del prossimo è il dono dell'Ospitalità, articolato in quattro valori guida:

- a. **la qualità**, che si concretizza nell'eccellenza, professionalità, servizio integrale, sensibilità ai nuovi bisogni, adozione del modello assistenziale di San Giovanni di Dio;
- b. **il rispetto**, che consiste nel riconoscere l'altro nella sua complessità, e si articola nell'umanizzazione, nella responsabilità reciproca tra Confratelli e collaboratori, nella comprensione, nella promozione della giustizia sociale, nel coinvolgimento dei familiari;
- c. **la responsabilità**, che si realizza nella fedeltà agli ideali di San Giovanni di Dio e dell'Ordine, nel rispetto per l'ambiente, nella sostenibilità, nell'equa distribuzione delle risorse;
- d. **la spiritualità**, che è attuata nel servizio pastorale di assistenza spirituale e religiosa, nell'evangelizzazione, nell'ecumenismo.



L'Ospitalità pertanto comprende i più alti valori umani e i valori cristiani e consente a tutti i collaboratori, sia che condividano o meno la fede in Cristo, di poter operare per gli Enti e le Istituzioni dell'Ordine in tutto il mondo.

L'Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli, che governa l'Ospedale San Giovanni Calibita, adotta il concetto di "gestione carismatica" non riferendosi esclusivamente ad aspetti di natura prettamente religiosa o spirituale, ma anzi traducendo in pratica il carisma istituzionale dell'Ospitalità e associandolo al moderno concetto di "gestione" e di "gestione eccellente", basato sul miglioramento continuo che deve essere proprio di ogni organizzazione aziendale.

Per i collaboratori ospedalieri, "gestione carismatica" vuol quindi dire, nella pratica, svolgere bene la propria attività seguendo e mantenendo vivi i principi che costituiscono la ragion d'essere dell'Ordine. I membri della Famiglia ospedaliera si impegnano a vivere in fedeltà il proprio carisma, custodendolo, approfondendolo e sviluppandolo costantemente nella Chiesa e nelle opere.

I Confratelli e i collaboratori laici impegnati nel servizio di governo, hanno una speciale responsabilità nella realizzazione di una gestione che mantenga vivo, in ogni momento e in ogni situazione, il valore dell'Ospitalità verso i malati e i bisognosi pur in presenza dei vincoli imposti dall'operare all'interno di un sistema sanitario moderno.

5. Principi etici sottostanti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001

5.1. Principio di legalità

L'Ospedale San Giovanni Calibita ha come imprescindibile principio fondante della propria attività aziendale il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, dei quali l'Ospedale si impegna a garantire la conoscenza e la diffusione da parte di tutti i destinatari del Codice Etico, e la relativa applicazione, tramite le disposizioni aziendali, nelle attività da essi normate.

Tutti i destinatari del Codice si impegnano pertanto al rispetto del principio di legalità. In nessun caso, il compimento di atti nell'interesse dell'Ospedale può giustificare una condotta illecita, scorretta o contraria alle leggi, ai regolamenti o al Codice Etico. Tali condotte, se comunque poste in essere, comportano l'applicazione, da parte dell'Ospedale, dei provvedimenti previsti dal sistema disciplinare sanzionatorio interno, ove i fatti non costituiscano reati più gravi, altrimenti sanzionabili.

5.2. Principio di imparzialità

Pur ribadendo la sua natura di Ospedale religioso, l'Ospedale San Giovanni Calibita respinge, contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, comportamento o atto anche solo potenzialmente discriminatorio, con riferimento a razza, nazionalità, sesso, convinzioni religiose, età, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

5.3. Principio trasparenza

L'Ospedale San Giovanni Calibita assume le proprie decisioni e svolge la propria attività aziendale in piena trasparenza. L'Ospedale fornisce tutte le indicazioni richieste dalla legge con chiarezza, completezza, puntualità e fonda le proprie relazioni con la Pubblica Amministrazione, con i portatori di interesse e con le controparti secondo principi di collaborazione, accessibilità, fedeltà delle informazioni rese.

A tale principio viene data attuazione anche attraverso i canali istituzionali di comunicazione interna ed esterna e attraverso le procedure di informazione all'utenza e accesso agli atti specifici.



5.4. Principio di buona fede, lealtà e onestà nell'esercizio delle attività

L'Ospedale tutela e promuove i principi di buona fede, correttezza, lealtà e onestà come fondamento di ogni attività portata avanti dai collaboratori. Nello svolgimento dei compiti assegnati, ognuno è tenuto a cooperare attivamente e lealmente con i colleghi, collaboratori, referenti gerarchici, a mantenere un atteggiamento rispettoso, a eseguire con precisione le disposizioni ricevute, a collaborare con le attività di verifica e controllo interne, esterne, istituzionali.

L'Ospedale si adopera inoltre per garantire che ogni operazione, transazione, attività, sia correttamente autorizzata, registrata, verificabile e rintracciabile.

5.5. Principio di tutela della salute, dei diritti del malato, della dignità della persona

L'Ospedale pone al centro della sua azione la tutela, la promozione e il sostegno della vita, e pertanto considera la tutela della salute un diritto fondamentale, costitutivo e inalienabile della persona, imprescindibilmente connesso alla realizzazione della missione aziendale e alla attuazione in pratica dei valori e del Carisma del Fondatore dell'Ordine Ospedaliero. In virtù di ciò, l'Ospedale garantisce la tutela dei diritti del malato e della dignità della persona, e considera di particolare gravità ogni atto contrario a tale principio o dannoso per la salute di pazienti, utenti e collaboratori.

5.6. Principio di professionalità

L'Ospedale San Giovanni Calibita orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela degli utenti e, in generale, di tutti i portatori di interesse, impegnandosi a garantire un servizio di qualità e di alto livello professionale in ogni fase della relazione con essi. A tal fine, attua sistematicamente la rilevazione dell'inappropriatezza e il monitoraggio della qualità delle prestazioni offerte, favorisce le attività di rilevazione della qualità percepita e di relazione con l'utenza anche al fine della messa a punto di azioni di miglioramento, adotta le azioni previste per la riduzione del rischio clinico e degli altri rischi connessi all'attività, valutandone l'efficacia anche con la fondamentale collaborazione dei professionisti interessati.

Tutti i collaboratori devono partecipare con professionalità, massima collaborazione e orientamento al risultato alle attività, alle iniziative e ai progetti per i quali venga richiesto un loro contributo.

5.7. Centralità delle risorse umane

L'Ospedale San Giovanni Calibita considera la valorizzazione e l'attenzione alle risorse umane fattori strategici per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per l'attuazione della missione dell'Ospedale, così come imposto dall'accoglienza del Carisma dell'Ospitalità, caratterizzante le opere dell'Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli. L'Ospedale assicura la formazione e l'aggiornamento professionale, mettendo a disposizione del personale idonei strumenti di formazione e agevolando la partecipazione ai corsi.

Nelle decisioni attinenti i percorsi di carriera, il personale viene valutato sulla base di criteri meritocratici, per la competenza, per l'onestà e per la correttezza dei comportamenti.



CODICE COMPORTAMENTALE

6. Contenuto della normativa

Con il D. Lgs. n. 231/2001, si è data attuazione alla normativa europea ed internazionale in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

In particolare, è stata data attuazione alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 in tema di tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, alla Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La normativa è volta a “moralizzare”, mediante la previsione di sanzioni amministrative che incidono direttamente sul patrimonio e sull’attività, la condotta di enti ed imprese che, mediante azioni illecite di propri rappresentanti e dipendenti, ottengano vantaggi, non soltanto economici.

Con l’adozione del D. Lgs. n. 231/2001, il legislatore ha, di fatto, modificato l’impostazione che il nostro ordinamento aveva mutuato dal diritto romano (*societas delinquere non potest*) ed ha riconosciuto una responsabilità diretta in capo all’ente per i reati commessi da rappresentanti o dipendenti dell’ente stesso. Pur trattandosi di responsabilità denominata amministrativa, per le modalità con cui la stessa deve essere accertata (procedimento che segue le norme del codice di procedura penale) e per la rilevanza delle sanzioni, si può affermare che si tratti di una responsabilità in qualche modo assimilabile a quella penale.

La responsabilità patrimoniale dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Dal punto di vista soggettivo, la nuova disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2001); ne sono esclusi espressamente lo Stato e gli enti pubblici territoriali nonché gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilevanza costituzionale (art. 1, comma 3°, D. Lgs. n. 231/2001).

La responsabilità amministrativa dell’ente ricorre quando siano presenti i seguenti presupposti:

- a) il reato deve rientrare nel novero di quelli indicati agli art. 24 (*indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*); art. 24-bis (*delitti informatici e trattamento illecito di dati*); art. 25 (*concussione e corruzione*); art. 25 bis (*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), art. 25-bis.1 (*delitti contro l’industria ed il commercio*); l’art. 25 ter (*reati societari*), art. 25 quater (*delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico*), art. 25-quater.1 (*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*); art. 25 quinquies (*delitti contro la personalità individuale*), art. 25 sexies (*abusi di mercato*); art. 25-septies (*omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*), art. 25-octies (*ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*); art. 25-novies (*delitti in materia di violazione del diritto d’autore*), art. 25-decies (*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*); art. 25-undecies (*reati ambientali*) ed i reati aventi carattere transnazionale, introdotti dalla Legge 146/2006;



- b) il reato deve essere stato commesso da persone fisiche che si trovino in una posizione “qualificata” rispetto all’ente;
- c) il reato deve essere stato compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
- d) non devono essere stati predisposti ed osservati i modelli di organizzazione aventi i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001.

7. Organismo gestore del Codice Etico

Il Codice Etico dell’Ospedale San Giovanni Calibita è emanato dal Legale Rappresentante ed è ratificato dal Consiglio di Amministrazione. Entra in vigore con l’assunzione, da parte del Legale Rappresentante, del relativo provvedimento deliberativo.

Gli Organi di Presidenza e Direzione dell’Ospedale, i direttori e i responsabili di UOC, UOS, Uffici, i soggetti apicali e, in generale, tutti i collaboratori, assumono l’onere di prendere atto delle disposizioni del Codice Etico e dei relativi contenuti, con l’obbligo di proporre suggerimenti per il miglioramento continuo del documento e delle sue applicazioni.

Ferme le competenze dell’Organismo di Vigilanza per come delineate nel Modello e nel presente documento, il Legale Rappresentante ha indicato l’Ufficio Organizzazione Qualità e Responsabilità Amministrativa come il soggetto aziendale al quale dovranno pervenire i suggerimenti e le osservazioni mirate al miglioramento continuo di cui sopra. Tale ufficio, inoltre, imposta il monitoraggio delle istanze inerenti il Codice Etico e fornisce il supporto di segreteria all’Organismo di Vigilanza.

Le revisioni sostanziali del Codice Etico e del Modello di Organizzazione devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale, ed entrano in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento deliberativo da parte del Legale Rappresentante.

La pubblicazione, la diffusione e la promozione presso tutti i collaboratori dei contenuti del Codice è demandata al Legale Rappresentante, al Direttore Generale e all’Ufficio Organizzazione, Qualità e Responsabilità Amministrativa.

Sull’efficacia del Codice e del predisponendo modello organizzativo è chiamato a vigilare lo specifico Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.



8. Norme comportamentali nell'attività aziendale

8.1. Norme di condotta generali

Con l'adozione del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D. Lgs. 231/01, l'Ospedale San Giovanni Calibita si impegna a improntare esplicitamente i Regolamenti e gli atti che disciplinano l'attività ai principi enunciati nel Codice, e in particolare:

- a) rispetto del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii;
- b) tracciabilità degli atti e delle operazioni ad essi collegate;
- c) corretta individuazione delle responsabilità;
- d) equità del sistema sanzionatorio.

Si dà inoltre di seguito più dettagliata descrizione di principi generali, da adottare a livello direzionale e a livello operativo.

8.1.1. Principio di regolarità contabile

Ferma restando l'autonomia della competente Direzione di Funzione, chiamata a scrivere, con la supervisione del Direttore Generale, un nuovo Regolamento contabile, si conferma e si ribadisce il principio generale della registrazione di ogni operazione di natura economico-finanziaria nel rispetto dei criteri, delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettati dalle norme applicabili all'Ospedale.

Il Regolamento contabile sarà parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione dell'Ospedale.

Ogni operazione deve essere autorizzata secondo competenza, così come definito nel Regolamento degli Organi di Presidenza e Direzione, deve essere legittima, verificabile e compiuta in coerenza con eventuali piani sovraordinati. Inoltre, le scritture contabili devono garantire la rintracciabilità delle operative, del percorso autorizzativo e delle relative assunzioni di responsabilità, assicurando la perfetta rispondenza tra le registrazioni e la documentazione di supporto.

È fatto espresso divieto a ogni Collaboratore di dare corso a ordini, pagamenti o altri atti di natura economica e finanziaria in nome e per conto dell'Ospedale, se non espressamente a ciò autorizzato dai relativi atti o regolamenti aziendali.

Il mancato rispetto di tali principi da origine alle sanzioni previste nel sistema disciplinare sanzionatorio.

È fatto obbligo ad ogni collaboratore, a prescindere dall'incarico ricoperto o dalla funzione espletata, di segnalare con completezza e tempestività agli apicali di riferimento ogni eventuale omissione, falsificazione o errore nelle registrazioni contabili o negli atti ad essere connessi, comunque ne venga a conoscenza nello svolgimento del proprio compito.

8.1.2. Principio di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Ospedale San Giovanni Calibita persegue il proprio piano di attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 in tema di sicurezza dei lavoratori, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni normative in tema di tutela delle condizioni di lavoro e, attraverso l'individuazione delle misure tecniche e organizzative, il miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo.

I dirigenti e i preposti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono tenuti a conoscere, far osservare e divulgare i principi contenuti nel presente Codice Etico e negli altri documenti aziendali che regolano la materia, anche attraverso il coinvolgimento e la motivazione dei propri collaboratori.

Le decisioni e le conseguenti misure adottate dall'Ospedale in materia di salute e sicurezza sul lavoro si ispirano ai seguenti principi, debitamente resi noti a tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione pro-



fessionale con l'Ospedale stesso. Essi vengono applicati al fine di adottare ogni misura necessaria per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento ai profili della formazione e informazione e della prevenzione dei rischi professionali:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'individuo, anche con riferimento alla concezione dei posti di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Obblighi specifici dei dirigenti e dei preposti

L'Ente individua nei dirigenti e nei preposti le figure aziendali che, con l'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle disposizioni di cui sono destinatari, contribuiscono alla realizzazione dei principi del presente Codice nonché delle misure dallo stesso ispirate.

Nel farsi portatori dei principi e dei valori dell'Ente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nella realizzazione delle misure sopra indicate, i dirigenti e i preposti dovranno in ogni caso garantire la puntuale osservanza degli adempimenti rispettivamente previsti dagli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 81/08; tali adempimenti, infatti, non solo costituiscono specifico obbligo di legge ma rappresentano il presupposto stesso per poter efficacemente raggiungere gli obiettivi che l'Ente si è prefissata con il presente Codice.

Obblighi dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08, ogni lavoratore ha l'obbligo di "prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

Nel farsi portatori dei principi e dei valori dell'Ente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'esecuzione delle misure sopra indicate, i lavoratori saranno tenuti a garantire la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal richiamato art. 20 del D. Lgs. 81/08, al cui integrale contenuto si rimanda.

Applicazione nei confronti dei terzi

I principi di salvaguardia della salute e sicurezza, posti alla base del presente Codice Etico, dovranno essere conosciuti e rispettati anche dai terzi (compresi i collaboratori esterni non dipendenti dell'Ente, quali, ad esempio, consulenti e/o prestatori di servizi) durante lo svolgimento dell'attività all'interno dell'Ente; sarà pertanto compito di tutti i dipendenti dell'Ente, in base alla loro specifica attività, diffondere e promuovere l'osservanza dei suddetti principi.



8.1.3. Principio della tutela della Privacy

L'Ospedale si impegna a trattare i dati acquisiti, in particolar modo i c.d. dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., garantendo la riservatezza di tutte le informazioni apprese in ragione della propria attività istituzionale. I collaboratori di area sanitaria e amministrativa si impegnano inoltre ad assicurare che, nello svolgimento delle attività sanitarie e amministrative venga sempre garantito il diritto alla riservatezza e il necessario rispetto della dignità della persona.

8.1.4. Sistema dei controlli

In aggiunta ai controlli disposti dai soggetti Apicali e dai Responsabili di Uffici e Unità Operative, i Collaboratori devono rendersi puntualmente disponibili nei confronti dei controlli disposti dall'Organismo di Vigilanza (OdV), al quale deve essere garantita la massima collaborazione, evitando accuratamente di opporre ostacoli, diretti od indiretti, alla corretta attività di verifica prevista dalla normativa.

I componenti dell'OdV hanno pertanto libero accesso alle registrazioni contabili e a ogni registrazione e/o documentazione connessa con l'attività dei Collaboratori e dei soggetti Apicali, i quali si obbligano ad evadere con prontezza e precisione ogni eventuale richiesta formulata dai componenti dell'OdV.

Analogamente, correttezza, precisione e prontezza saranno riservate dai Collaboratori anche nei confronti di qualsiasi autorità ispettiva ed in particolare NOC, NAS e tutti gli organismi facenti capo alla ASL di riferimento territoriale e altri enti istituzionali.

In tutti i rapporti dei Collaboratori e dei soggetti Apicali con le autorità ispettive dovranno essere evitati comportamenti tali da influenzare le valutazioni delle autorità medesime e dovranno essere utilizzate modalità di comunicazione trasparenti e coerenti.

In particolare, salvo ove diversamente disposto dalle autorità ispettive, e al fine di garantire la correttezza e la completezza delle informazioni, dati e altre evidenze fornite nel corso del controllo, la Direzione Aziendale o l'Ufficio di riferimento indica un Apicale o un Collaboratore chiamato a rappresentare l'Ospedale che, al termine dell'ispezione, redige un proprio rapporto, anche in aggiunta a quelli che l'autorità ispettiva è chiamata a rilasciare. Tale rapporto, sintetico e fedele, deve essere tempestivamente inviato al Direttore Generale dell'Ospedale, ai fini delle necessarie valutazioni e relativi provvedimenti.

8.2. Condotta degli Organi di Presidenza e Direzione e delle funzioni apicali

L'Ospedale San Giovanni Calibita, in quanto opera dell'Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli, si ispira, nelle sue funzioni di Presidenza, al diritto proprio dell'Ente e all'esempio del suo fondatore, San Giovanni di Dio. Come Ospedale Classificato, facente parte del Servizio Sanitario Nazionale, l'Ospedale inoltre conforma la propria attività al rispetto della legge e nel caso specifico, del D. Lgs. 231/01 e di tutte le norme nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

In tale quadro, l'attività degli Organi di Presidenza e Direzione e delle funzioni apicali, così come descritte nel Regolamento degli Organi di Presidenza e Direzione e negli atti correlati, è improntata a criteri di certezza, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, legittimità, trasparenza, al fine di garantire la regolarità amministrativa anche attraverso criteri di rintracciabilità e corretta attribuzione delle responsabilità.

8.3. Condotta dell'Ospedale nei rapporti con i collaboratori

Nel rispetto del principio di trasparenza sopra enunciato, l'Ospedale considera come presupposto fondamentale nei suoi rapporti con i Collaboratori il rispetto per la professionalità degli stessi, per la crescita di tale professionalità e per la formazione continua.



Le azioni dell'Ospedale e dei suoi Collaboratori debbono essere improntate al raggiungimento degli obiettivi prefissati e singolarmente assegnati. A tal fine, l'Ospedale:

- a) in fase di definizione delle proprie strutture organizzativo/funzionali, prevede l'impiego ottimale dei Collaboratori, garantendo l'uniformazione dei propri processi decisionali al criterio della massima efficienza e del raggiungimento degli obiettivi fissati e comunicati;
- b) nella selezione dei Collaboratori, nel successivo inserimento lavorativo e nella normale gestione dei rapporti, favorisce comportamenti improntati al merito e al rispetto di leggi nazionali e regionali e di contratti collettivi di lavoro applicabili;
- c) salvaguarda le singole professionalità avendo cura di richiedere ai Collaboratori soltanto prestazioni e attività coerenti con l'inquadramento contrattuale e con le mansioni affidate nonché con organigrammi e funzionigrammi approvati;
- d) garantisce la formazione continua dei Collaboratori, attraverso le attività programmate mediante il piano formativo approvato annualmente;
- e) garantisce il rispetto per le confessioni religiose, per le convinzioni politiche e per tutto quanto attiene la sfera personale e privata dei Collaboratori, ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia di questi valori;
- f) garantisce il rispetto della privacy dei Collaboratori e dunque delle norme applicabili.

L'Ospedale previene, per quanto possibile e comunque perseguita il mobbing e ogni tipo di molestia, abuso, violenza personale o fisica.

L'Ospedale vieta rigorosamente, e considera consapevole assunzione del rischio di pregiudizio arrecabile a terzi, il prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto. Parimenti, vieta nel modo più assoluto il consumo o la cessione a qualsiasi titolo di dette sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

È compito di ogni Collaboratore la cura nella custodia e il rispetto dei beni aziendali, evitando usi impropri dei beni di cui si dispone in ragione dei doveri di ufficio.

8.4. Condotta dell'Ospedale nei rapporti con la P.A. e con terzi

L'Ospedale si relaziona, per la propria attività istituzionale, con controparti della Pubblica Amministrazione attraverso contratti, convenzioni, piani, accordi che richiamano norme di legge nazionali e regionali o comunali. In tali rapporti, l'Ospedale rispetta integralmente gli accordi sottoscritti e rispetta tutte le normative di riferimento.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni, l'esecuzione di rapporti di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione, con enti che svolgono attività di pubblica utilità o pubblico interesse o aventi carattere pubblicistico, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

Nell'attuazione delle misure previste dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, la Direzione Aziendale pone grande attenzione al tema dei rischi connessi alla commissione di reati ai danni dello Stato, in particolare quelli perpetrati nell'interesse diretto o indiretto dell'Ospedale.

Pur nell'obiettivo del pareggio di bilancio e del rispetto degli impegni presi, l'Ospedale porta avanti la sua opera senza scopo di lucro. Pertanto ogni attività che metta in discussione, volontariamente o involontariamente, questo principio deve essere individuata, isolata, denunciata e prontamente rimossa.

Ogni operazione erogata per conto del SSN deve essere legittima, congrua, adeguatamente documentata e disponibile per i controlli. A tal fine, è effettuata una specifica mappatura dei rischi e vengono sistematicamente



svolti i relativi controlli. L'OdV vigila inoltre su quanto emanato dalle competenti funzioni aziendali al fine di assicurare il rispetto di tale principio.

È fatto divieto a tutti i Collaboratori, compresi i religiosi, e in particolare ai soggetti apicali, di accettare o proporre regalie, favori o quant'altro possa mettere in discussione, direttamente o indirettamente, la regolarità amministrativa degli atti. Nessun favoritismo, in alcun modo provocato, potrà essere ammesso nelle scelte operate nei confronti di Terzi, intesi come Collaboratori, fornitori, consulenti, appaltatori, utenti, Pubblica Amministrazione o altri portatori di interesse.

Nei rapporti con i fornitori di beni e servizi l'Ospedale si obbliga al rispetto delle condizioni di pagamento concordate, a fronte del rispetto puntuale delle previsioni contrattuali ad opera dei suoi interlocutori. Verrà predisposto apposito albo o registro dei fornitori qualificati, al quale avranno accesso tutti i fornitori che abbiano le caratteristiche che verranno esplicitate nella relativa Procedura. I fornitori che non si atterrano ai principi del presente Codice o che dichiareranno di non volersi attenere saranno cancellati dall'albo.

Per quanto attiene in specifico gli appaltatori di servizi, l'Ente avrà cura di accertare di volta in volta il rispetto dei requisiti di legge, evitando di instaurare rapporti che non abbiano le caratteristiche della genuinità dell'appalto.

Ogni violazione ai principi sopra enunciati comporta applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare sanzionatorio.

8.5. Condotta dell'Ospedale nei rapporti con i pazienti

L'Ospedale assume l'impegno, nei confronti dei pazienti e degli utenti di tutti i servizi che istituzionalmente eroga, a considerare centrale nella propria attività il paziente e l'utente, nel rispetto del Carisma dell'Ospitalità che è proprio dell'Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli.

La professionalità, la correttezza, la chiarezza, la cortesia, l'attenzione e l'umanizzazione della relazione sono gli elementi caratterizzanti la condotta dei collaboratori dell'Ospedale verso tutti gli utenti, al fine di soddisfare il loro bisogno di salute e di consolidare, nel tempo, un rapporto di reciproca e costante fiducia.

Sono inoltre garantiti ai pazienti, agli ospiti e agli utenti tutti i diritti loro derivanti dalle norme dello Stato e delle Regioni in tema di assistenza sanitaria e socio sanitaria. In particolare l'Ospedale si obbliga al rispetto degli standard di accreditamento delle proprie strutture sia sotto il profilo dei requisiti organizzativi e gestionali, sia sotto il profilo dei requisiti di personale e sotto il profilo dei requisiti strutturali, secondo i relativi piani di adeguamento disposti dalle diverse istituzioni competenti in materia. A rafforzamento di tale impegno, l'Ospedale ha da tempo avviato un percorso di certificazione ISO 9001 delle attività, che intende proseguire e implementare.

Nel merito specifico dei rapporti con i pazienti, l'Ospedale ha emanato e pubblicato una specifica Carta dei Diritti e dei Doveri del Paziente, coerente con i principi enunciati nei documenti ufficiali dell'Ordine Ospedaliero, al fine di assicurare il rispetto dei diritti ivi enunciati.

L'OdV è tenuto a verificare regolarmente il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, anche al fine di monitorare i risultati delle attività svolte dalle competenti funzioni aziendali per la rimozione dei motivi di reclamo.

È fatto esplicito divieto ai Collaboratori di richiedere, direttamente o indirettamente o a titolo personale ai Pazienti ed agli Utenti qualunque compenso in qualunque forma per le prestazioni che i Collaboratori sono chiamati a svolgere nell'ambito delle attività istituzionali loro assegnate; tale il divieto si estende anche e in maggior misura a compensi o regali richiesti in favore dell'Ospedale; qualora il Paziente o l'Utente o i Familiari intendessero contribuire alla causa dell'Ospedale mediante donazioni, possono rivolgersi al Padre Priore



che, con il supporto degli uffici eventualmente preposti, fornisce indicazioni circa le modalità di donazione nel rispetto della trasparenza delle motivazioni e degli esiti.

L'Ospedale garantisce il diritto del paziente a esprimere il proprio consenso informato non soltanto sulle prestazioni di natura medica o assistenziale ma anche sulle iniziative inerenti comunicazione e diffusione dei dati personali.

8.6. Condotta in servizio dei Collaboratori

I Collaboratori sono chiamati in primo luogo ad adempiere ai propri doveri d'ufficio in conformità con gli obblighi contrattuali assunti con l'Ospedale sulla base del contratto di lavoro, di accordi individuali o di accordi collettivi.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali e la violazione delle stesse costituisce inadempimento punibile come previsto dalle norme di legge e dal sistema sanzionatorio predisposto in coerenza con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001.

I Collaboratori sono altresì chiamati a rispettare fedelmente i regolamenti, le procedure e le altre disposizioni aziendali richiamate nel presente Codice Etico o emanate dalle competenti funzioni per assicurare il corretto funzionamento dei processi aziendali.

In generale i Collaboratori, nello svolgimento delle proprie funzioni, agiranno nell'esclusivo interesse dell'Ospedale, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa anche solo potenzialmente essere ravvisata una situazione di conflitto di interesse, o che possano far venire meno il dovere di imparzialità, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.

È espressamente vietato promettere e svolgere pratiche di favore a utilità dei Pazienti o degli Utenti, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

È vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi beneficio da Pazienti, Fornitori e soprattutto rappresentanti di aziende farmaceutiche, informatori scientifici, grossisti farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque farmaco o dispositivo medico prescrivibile ai Pazienti d'interesse per l'Ospedale nello svolgimento della propria attività.

I Collaboratori che ricevano da Pazienti e da Soggetti Terzi, in occasione di festività o particolari ricorrenze, doni o altri benefici diversi da quelli che possono ragionevolmente configurarsi come pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Apicale di riferimento, che ne valuta l'entità e la rilevanza, provvedendo eventualmente alla restituzione e a informare i Pazienti ed i Soggetti Terzi di quale sia la politica aziendale in materia.

I Collaboratori responsabili delle istruttorie che precedono la stipulazione di contratti di qualsiasi genere o il conferimento di incarichi professionali per conto dell'Ospedale, devono improntare i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per l'Ospedale, fermo restando il rispetto di eventuali procedure emanate sullo specifico argomento.

Al fine di garantire i criteri di equità e trasparenza più volte trattati nel presente documento, qualora non vi fossero procedure già operative e che prevedano espressamente comportamenti improntati a tali criteri di azione, i Collaboratori dovranno comunque dimostrare, nella scelta degli interlocutori contrattuali e nelle trattative d'acquisto di beni o servizi, di aver operato nel rispetto del Codice Etico, e comunque ispirandosi ai principi di correttezza e buona fede, prevedendo strumenti contrattuali idonei a garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'Ospedale in termini di qualità e tempi di consegna o di realizzazione.



A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate forme particolari di benefici e regalie ricevibili dai Collaboratori e/o dall'Ospedale, in contrasto con le norme di cui al presente Codice:

- a) le eccedenze di fornitura distratte dalla finalità strumentale sottostante all'acquisto;
- b) la consegna di campioni gratuiti di beni in quantità abnormi rispetto al loro naturale impiego;
- c) il conferimento ai Collaboratori di bonus in denaro o in altra qualsiasi forma condizionati alla fornitura, etc..

Nell'ambito della propria posizione, ruolo o potere all'interno dell'Ospedale, tutti i Collaboratori devono tenere un comportamento conforme alle vigenti disposizioni di legge. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i Collaboratori si attengono all'osservanza dei precetti deontologici che disciplinano la propria professione nonché dei codici di comportamento. Ciascun Collaboratore è direttamente responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa.

I Collaboratori con funzioni direttive, vale a dire i Soggetti Apicali, sono responsabili delle indicazioni operative date ai Collaboratori soggetti alla loro direzione nonché del controllo degli stessi e del loro operato. Tutti i Collaboratori devono conoscere la normativa, le direttive e le procedure dell'Ospedale che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti; qualora ci fossero dubbi su come procedere devono essere richiesti chiarimenti al diretto superiore o al responsabile della struttura organizzativa di appartenenza.

Valgono anche per tutti i Collaboratori i principi del diritto/dovere all'aggiornamento, alla formazione ed all'informazione, con obbligo di fornire ai Pazienti e ai Soggetti Terzi in generale risposte ed indicazioni chiare, comprensibili e improntate alla trasparenza.

Nell'espletamento delle proprie attività i Collaboratori devono tenere un comportamento rispettoso del ruolo, delle funzioni e dell'immagine dell'Ospedale, rammentando sempre la natura giuridica dell'Ospedale, la sua Missione e l'assenza di lucro. Il comportamento dei Collaboratori deve essere improntato a criteri di lealtà, probità e non prevaricazione, evitando comunque atteggiamenti che possano creare disagio al fine di garantire un proficuo rapporto collaborativo sia all'interno dell'Ospedale, nei confronti di tutti i Collaboratori, sia all'esterno, nei confronti dei Pazienti e dei Soggetti Terzi.

In specie, i rapporti intrattenuti con il Paziente, con l'Ospite, l'Utente ed gli accompagnatori degli stessi devono essere improntati a lealtà, imparzialità, trasparenza e riservatezza e caratterizzati da cortesia, professionalità e collaborazione.

I Collaboratori che, per specifico incarico, intrattengono relazioni con i Soggetti Terzi, li informano adeguatamente sugli impegni, i doveri e le responsabilità posti dal Codice Etico, esigendo il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la propria attività.

Trasparenza, correttezza e onestà dovranno essere garantite dai Collaboratori in ogni circostanza in cui gli Organi di Governo dell'Ospedale abbiano disposto verifiche e controlli, anche di natura contabile, per far sì che l'informazione fornita sia pronta e veritiera e dimostri il dovuto rigore nello svolgimento della propria attività istituzionale.

È fatto obbligo ai Collaboratori di informare prontamente il diretto superiore di ogni tentativo di illegittima pressione da parte di Soggetti Terzi per ottenere benefici o trattamenti di miglior favore rispetto a quelli che il Soggetto Terzo ha diritto di ricevere.

È fatto divieto ai Collaboratori di fornire a Soggetti Terzi e ad altri soggetti aziendali informazioni sul contenuto di provvedimenti assunti dagli Organi di Governo dell'Ospedale ai vari livelli prima che tali provvedimenti siano stati resi operativi nelle forme espressamente previste.



In linea generale non è consentito divulgare e usare impropriamente informazioni o qualunque altra notizia, che abbia carattere di riservatezza, connesse ad atti ed operazioni proprie di ciascuna mansione svolta o in qualunque altro modo acquisite, senza specifica e documentata autorizzazione. Inoltre non è consentito utilizzare per fini privati informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si dispone per motivi di ufficio, fatte salve specifiche autorizzazioni ricevute.

Non sono consentiti l'uso, la trasmissione, la memorizzazione documentale o informatica di informazioni illecite o socialmente riprovevoli. Parimenti non è consentito ai Soggetti Terzi l'accesso a documenti interni dell'Ospedale, sia formalizzati sia in fase di redazione, se non nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente e dalle procedure all'uopo predisposte.

Non è consentito, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini o nel caso in cui esista una espressa autorizzazione in tal senso, intrattenere rapporti diretti con organi di stampa od altri mezzi di comunicazione di massa aventi ad oggetto le attività dell'Ospedale. Non è consentito, in ogni caso, effettuare dichiarazioni, affermazioni e comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o andare a detrimento della posizione e dell'operato dell'Ospedale.

Nel caso in cui le disposizioni contrattuali ovvero normative vigenti prevedano la possibilità di svolgere un'attività di carattere autonomo, questa deve essere debitamente autorizzata dall'Ospedale al fine di valutarne la compatibilità con le funzioni svolte, anche nell'ottica di quanto prescritto in tema di conflitto di interessi.

I beni dell'Ospedale devono essere utilizzati adottando comportamenti responsabili e in linea con le politiche aziendali. Devono essere evitati utilizzi impropri dei beni dell'Ospedale che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'Ospedale.

Devono essere rispettate scrupolosamente le disposizioni impartite in materia di sicurezza informatica e di utilizzo delle risorse informatiche, ivi compresi l'utilizzazione della posta elettronica e la navigazione web, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici dell'Ospedale.

È vietato fare copie non autorizzate di programmi informatici su licenza, per uso aziendale o per conto di terzi.

9. Formazione sul Codice Etico e sua divulgazione

L'Ospedale si impegna a favorire e a garantire l'adeguata conoscenza del Codice Etico da parte di tutti i suoi destinatari e altri portatori di interesse, compresi utenti, pazienti, fornitori, personale dei servizi esternalizzati. In particolare, a tal fine, prevede, pianifica e svolge idonei interventi formativi, in collaborazione con la Fondazione Fatebenefratelli, e agevola o rende obbligatoria la partecipazione ai corsi.

Al fine di garantire la maggiore diffusione possibile dei principi del Codice, copia dello stesso è pubblicata sull'intranet aziendale e sul sito istituzionale dell'Ospedale.

10. Violazioni del Codice

Le violazioni del presente Codice a opera di terzi che intrattengono rapporti con l'Ospedale sono considerati come motivi di risoluzione anticipata degli eventuali contratti, fatti salvi, per ovvi motivi, i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'inosservanza da parte dei dipendenti e collaboratori ospedalieri delle disposizioni contenute nel Codice Etico, dà luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto dalla legge, dal contratto di lavoro e dalla sezione dedicata al sistema disciplinare e sanzionatorio del Modello di Organizzazione e Gestione, pubblicato congiuntamente al Codice.



11. Disposizioni transitorie e finali

La presente versione del Codice Etico viene emanata dal Vice Presidente Operativi e Legale Rappresentante e ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di novembre 2015.

L'Ospedale si riserva di verificare almeno annualmente le disposizioni contenute nel Codice, apportando le necessarie variazioni, integrazioni e aggiornamenti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, previa verifica dei requisiti di legge e dell'effettività delle misure previste. Ogni variazione di carattere non sostanziale, è approvata dal Vice Presidente Operativo, che ne dispone la divulgazione ai destinatari.

La presente versione del documento entra in vigore alla data riportata in frontespizio.